Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° - Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 10 novembre 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 -
Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 -
Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 276 DEL 10 NOVEMBRE 1964:

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a sei posti di ispettore in prova (coefficiente 402) nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in giurisprudenza od in economia e commercio.

Concorso per esami a due posti di ispettore in prova (coefficiente 402) nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in chimica.

Concorso per esami a dodici posti di ispettore in prova (coefficiente 402) nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in ingegneria.

Concorso per esami a quattro posti di ispettore in prova (coefficiente 402) nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in fisica.

Concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova (coefficiente 202) nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Concorso per esami a cinque posti di chimico in prova (coefficiente 271) nella carriera direttiva del ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere.

(7851 a 7856)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 276 DEL 10 NOVEMBRE 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, in Milano:** Obbligazioni emissione 1952 sorteggiate il 28 settembre 1964. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, in Milano:** Obbligazioni emissione 1958 sorteggiate il 28 settembre 1964. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, in Milano:** Obbligazioni emissione 1956 sorteggiate il 28 settembre 1964. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, in Milano:** Obbligazioni emissione 1957 e seconda emissione 1957 sorteggiate il 28 settembre 1964. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, in Milano:** Obbligazioni seconda serie 1954-1955 sorteggiate il 28 settembre 1964. — **« Elvea », società per azioni, in Napoli:** Rimborso obbligazioni. — **I.C.L.E. - Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 12 e 13 ottobre 1964. — **Angelo & Mario Fratelli Bettini, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1964. — **Immobiliare Quartieri Statuto, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1964. — **R.A.S.I.O.M. - Raffinerie Siciliane Olii Minerali, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1964. — **S.A.G.Z. - Soc. Az. Gruppo Zanon, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1964. — **Zuccherificio del Volano, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1964. — **Immobiliare Bagnara, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1964. — **Società grandi alberghi siciliani, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1964. — **Società anonima industria laterizi, società per azioni, in Legnago (Verona):** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1964. — **STAR - Stabilimento Alimentare, società per azioni, in Agrate Brianza:** Sorteggio obbligazioni del 13 ottobre 1964. — **STAR - Stabilimento Alimentare, società per azioni, in Agrate Brianza:** Sorteggio obbligazioni del 13 ottobre 1964. — **Officine & Fonderie Galtarossa, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1964. — **Prodotti « Bicidi », società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1964. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica - Compartimento di Palermo:** Obbligazioni « Società Generale Elettrica della Sicilia » sorteggiate il 21 ottobre 1964. — **Comune di Genova - Ripartimento debiti e tesoro:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1964. — **Barattini & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1964. — **« FINCO - Finanziaria Commerciale S.A.R. », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1964. — **« Società Edison », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % - emissione 1948 sorteggiate dal 7 al 10 ottobre 1964. — **Refrattari Verzocchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1964. — **Mario Sansoè - Verona, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1964. — **« Conforti », società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1964. — **« Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani », società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1964. — **Fondiaria e per imprese edili, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1964. — **Società per azioni Fratelli Galtarossa (in liquidazione) in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1964. — **Cartiera di Germagnano, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1964. — **« Simbi », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1964. — **S.A.I.P., Società per Azioni - Immobiliare Primavera, in Peschiera del Garda:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1964. — **« Ville Turro », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1964. — **« Motta » - Società per azioni per l'industria dolciaria ed alimentare, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1964. — **Banca Centrale di Credito Popolare - Centrobanca, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1964. — **Marittima Napoletana, società per azioni, in Napoli:** Rimborso di obbligazioni. — **Società italiana per condotte d'acqua, per azioni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1979 sorteggiate il 30 ottobre 1964. — **Società italiana per condotte d'acqua, per azioni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % 1959-1979 sorteggiate il 30 ottobre 1964. — **Ditta Carlo Weingrill - Verona, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1964. — **« La Centrale » - Finanziaria Generale, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 agosto 1964, n. **1097.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, è approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 46. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

21) Anestesiologia;
22) Parassitologia medica;
23) Endocrinologia e patologia costituzionale;
24) Dermatologia sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 agosto 1964, n. **1098.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, numero 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di:

15) Filosofia della storia;
16) Storia della filosofia moderna e contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 agosto 1964, n. **1099.**

Modificazioni allo statuto della libera Università « Luigi Bocconi » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi « Luigi Bocconi », di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università « Luigi Bocconi », di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di:

« Sociologia ».

Art. 36. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di:

« Letteratura portoghese ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1964, n. 1100.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale, di Montebelluna (Treviso).

N. 1100. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Montebelluna (Treviso), già scuola di avviamento professionale a tipo industriale (art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 181. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 1101.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Don Orione », di Roma.

N. 1101. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Don Orione », di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 180. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. 1102.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Pacinotti », di Verona.

N. 1102. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Pacinotti », di Verona, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 187. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. 1103.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale, di San Polo di Piave (Treviso).

N. 1103. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale, di San Polo di Piave (Treviso), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 188. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. 1104.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « F. Baracca », di Magenta (Milano).

N. 1104. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « F. Baracca », di Magenta (Milano), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 189. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1964.

Costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti - Sezione seconda (Previdenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 883;

Vista la legge 22 dicembre 1952, n. 3137, con la quale viene ratificato, con modificazioni, il citato decreto n. 883;

Visto il decreto presidenziale 25 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre successivo, registro n. 9 Istituti di previdenza, foglio n. 78, con il quale furono nominati, per la durata di un quadriennio, a decorrere dal 31 agosto 1960, i componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, Sezione seconda (Previdenza), di cui ai numeri 9 e 10 dell'articolo unico della citata legge 22 dicembre 1952, n. 3137;

Ritenuta la necessità di ricostituire il detto Consiglio di amministrazione, per scadenza del quadriennio;
Visti i nominativi designati dalle Organizzazioni sindacali di categoria di primo grado più rappresentative a carattere nazionale;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti - Sezione seconda (Previdenza), per la durata di un quadriennio, a decorrere dal 1° settembre 1964:

Membri effettivi, i signori:

Albertini dott. Alberto; Bolognesi Carlo; Cosi ragioniere Dante; Lanzetta Emilio; Lucente dott. Mario; Oberto rag. Sabino; Parini rag. Luigi; Simonetti Mario, rappresentanti degli iscritti alle Casse per le pensioni, amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza;

Stella dott. Ugo; Porfirio dott. Mario, esperti.

Membri supplenti, i signori:

Pignatelli Vittorio; Romanazzi Nicola, in rappresentanza degli anzidetti iscritti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1964
Registro n. 20 Istituti di previdenza, foglio n. 7

(9341)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 1964.

Nomina di due componenti il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, relativo all'ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte », modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 aprile 1947, n. 275, ratificato con legge 4 novembre 1951, n. 1218;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei due componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 1 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 275, per la durata di un quadriennio;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Mario Marcazzan è confermato nella carica di componente del Consiglio di amministrazione, con le funzioni di presidente, dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte », per il quadrienno 1964-1968.

Art. 2.

Il dott. Franz De Biase è confermato nella carica di componente del predetto Consiglio di amministrazione, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo stesso quadriennio 1964-1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1964

MORO

(8755)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1964.

Sostituzione di un membro della terza sezione della Commissione centrale di cui all'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, in rappresentanza dei Comuni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1964, registro n. 5, foglio n. 375, con il quale è stata costituita la Commissione centrale prevista dall'art. 14 della legge sopra citata;

Vista la lettera in data 12 marzo 1964 del segretario generale dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, con la quale viene designato a far parte della detta Commissione, in rappresentanza dei Comuni, il sig. Dante Bondi, in sostituzione del sig. Angelo Caparrini;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Dante Bondi è chiamato a far parte della terza sezione della Commissione centrale di cui all'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, in rappresentanza dei Comuni ed in sostituzione del sig. Angelo Caparrini.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1964

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per la sanità
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1964
Registro n. 19 Industria e commercio, foglio n. 102

(9015)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1964.

Istituzione di speciali marche per il pagamento dell'imposta di pubblicità.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, concernente norme sull'imposta di pubblicità;

Considerato che in esecuzione del predetto decreto presidenziale si ravvisa la necessità di istituire le speciali marche da servire per il pagamento dell'imposta di pubblicità e di determinarne la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite le speciali marche da servire per il pagamento dell'imposta di pubblicità nei valori da L. 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 240, 360.

Le marche sono stampate su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro, nel formato carta di mm. 25 x 31 e nel formato stampa di mm. 22 x 28.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli ogni due centimetri.

Le marche sono sampate in rotocalcografia.

La vignetta riproduce il particolare della testa con elmo della Dea Roma. Alla sommità ed alla base della marca figurano rispettivamente la leggenda « IMPOSTA DI PUBBLICITÀ » e il valore numerico.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

L. 5: viola nero;
» 10: verde bottiglia;
» 20: carminio;
» 30: verde olivo;
» 40: bruno giallo;
» 60: viola rosso;
» 80: bruno rosso;
» 120: bistro;
» 240: bleu oltremare;
» 360: geranio.

Art. 2.

Per i primi quattro mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, per il pagamento dell'imposta di pubblicità possono essere usate, in luogo delle marche di cui al precedente art. 1, le marche da bollo a imposta fissa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1964

Il Ministro: TREMELLONI

(9340)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1964.

Classificazione tra le statali della strada Scalo Sicignano - Ponte San Cono - innesto Strada statale n. 94 « del Varco di Pietrastretta » presso Vietri di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che con voto n. 13 nella seduta del 25 gennaio 1962 il Consiglio d'amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade espresse parere favorevole all'approvazione del progetto di massima della strada di grande comunicazione « Basentana » con itinerario: innesto Strada statale n. 106 « Jonica » presso lo scalo di Metaponto-Potenza-innesto autostrada Salerno-Reggio Calabria presso lo scalo di Sicignano;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1962, n. 3199, con il quale è stata classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 407 « Basentana » la strada con itinerario: innesto Strada statale n. 106 « Jonica » presso lo scalo di Metaponto-innesto Strada statale numero 176 « della Valle del Basento » lunga km. 22+500;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1963, n. 3669, con il quale sono state incluse nel tracciato della « Basentana » sia la strada di bonifica che unisce la Strada statale n. 176 alla Strada statale n. 277, lunga chilometri 23+175, sia il tratto della Strada statale n. 176 « della Valle del Basento » lungo km. 13+000, compreso tra lo scalo di Ferrandina e lo scalo di Pisticci;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1964, n. 8439, con il quale è stata inclusa nel tracciato della « Basentana » la strada, lunga km. 40+800 che unisce lo scalo di Grassano allo scalo di Vaglio di Basilicata;

Ritenuto che la strada: Scalo Sicignano-Ponte San Cono-innesto Strada statale n. 94 « del Varco di Pietrastretta » presso Vietri di Potenza, lunga km. 18+700, compresa anch'essa nell'itinerario della anzidetta strada di grande comunicazione, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le Amministrazioni provinciali di Salerno e Potenza, che si sono pronunciati rispettivamente il 23 dicembre 1963, il 15 aprile 1964, il 16 marzo 1964 ed il 16 giugno 1964;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada Scalo Sicignano-Ponte San Cono-innesto Strada statale n. 94 « del Varco di Pietrastretta » presso Vietri di Potenza, lunga km. 18+700 è classificata statale, quale tratto della Strada statale n. 407 « Basentana ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 settembre 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1964
Registro n. 45 Lavori pubblici, foglio n. 39

(9204)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Matera.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad istituire gli Uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali della agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Matera vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dal primo comma dell'art. 1 della legge stessa per la istituzione dei seguenti uffici agricoli di zona:

1) Bernalda, con sede in comune di Bernalda, comprendente i territori dei comuni di Bernalda e di Montescaglioso, per una superficie agraria forestale di ettari 28.559 e di terreno coltivato di Ha. 24.289;

2) Ferrandina, con sede in comune di Ferrandina, comprendente i territori dei comuni di Ferrandina, Pomarico, Salandra, per una superficie agraria forestale di Ha. 39.723 e di terreno coltivato di Ha. 36.262;

3) Montalbano Ionico, con sede in comune di Montalbano Ionico, comprendente i territori dei comuni di Montalbano Ionico e di Tursi, per una superficie agraria forestale di Ha. 33.596 e di terreno coltivato di ettari 28.115;

4) Pisticci, con sede in comune di Pisticci, comprendente i territori dei comuni di Pisticci e di Craco, per una superficie agraria forestale di Ha. 29.109 e di terreno coltivato di Ha. 22.183;

5) Policoro, con sede in comune di Policoro, comprendente i territori dei comuni di Policoro, Colobraro. Nova Siri, Rotondella, San Giorgio Lucano, Valsinni, per una superficie agraria forestale di Ha. 29.752 e di terreno coltivato di Ha. 25.133;

6) Stigliano, con sede in comune di Stigliano, comprendente i territori dei comuni di Stigliano, Accettura, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione, San Mauro Forte, per una superficie agraria forestale di Ha. 49.926 e di terreno coltivato di Ha. 38.770;

7) Tricarico, con sede in comune di Tricarico, comprendente i territori dei comuni di Tricarico, Calciano, Garaguso, Grassano, Oliveto Lucano, per una superficie agraria forestale di Ha. 32.042 e di terreno coltivato di Ha. 28.859;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Matera, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 19 ottobre 1964 sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Matera.

Art. 2.

Con la stessa data del 19 ottobre 1964 sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Matera ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona;

1) Bernalda, con sede in comune di Bernalda, comprendente i territori dei comuni di Bernalda e di Montescaglioso, per una superficie agraria forestale di ettari 28.559 e di terreno coltivato di Ha. 24.289;

2) Ferrandina, con sede in comune di Ferrandina, comprendente i territori dei comuni di Ferrandina, Pomarico, Salandra, per una superficie agraria forestale di Ha. 39.723 e di terreno coltivato di ettari 36.262;

3) Montalbano Ionico, con sede in comune di Montalbano Ionico, comprendente i territori dei comuni di Montalbano Ionico e di Tursi, per una superficie agraria forestale di Ha. 33.596 e di terreno coltivato di ettari 28.115;

4) Pisticci, con sede in comune di Pisticci, comprendente i territori dei comuni di Pisticci e di Craco, per una superficie agraria forestale di Ha. 29.109 e di terreno coltivato di Ha. 22.183;

5) Policoro, con sede in comune di Policoro, comprendente i territori dei comuni di Policoro, Colobraro, Nova Siri, Rotondella, San Giorgio Lucano, Valsinni, per una superficie agraria forestale di Ha. 29.752 e di terreno coltivato di Ha. 25.133;

6) Stigliano, con sede in comune di Stigliano, comprendente i territori dei comuni di Stigliano, Accettura, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione, San Mauro Forte, per una superficie agraria forestale di Ha. 49.926 e di terreno coltivato di Ha. 38.770;

7) Tricarico, con sede in comune di Tricarico, comprendente i territori dei comuni di Tricarico, Calciano, Garaguso, Grassano, Oliveto Lucano, per una superficie agraria forestale di Ha. 32.042 e di terreno coltivato di Ha. 28.859.

Roma, addì 19 ottobre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(9216)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Potenza.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad istituire gli Uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Potenza vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo svoluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte

le condizioni poste dal primo comma dell'art. 1 della legge stessa per la istituzione dei seguenti uffici agricoli di zona:

1) Lavello, con sede in comune di Lavello, comprendente i territori dei comuni di Lavello e di Venosa, per una superficie agraria forestale di Ha. 28.480 e di terreno coltivato di Ha. 26.511;

2) Melfi, con sede in comune di Melfi, comprendente i territori dei comuni di Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in Vulture, Ripacandida, Atella, per una superficie agraria forestale di Ha. 41.718 e di terreno coltivato di Ha. 32.287;

3) Palazzo San Gervasio, con sede in comune di Palazzo San Gervasio, comprendente i territori dei comuni di Palazzo San Gervasio, Montemilone, Maschito, Forenza, per una superficie agraria forestale di ettari 32.892 e di terreno coltivato di Ha. 27.658;

4) Genzano di Lucania, con sede in comune di Genzano di Lucania, comprendente i territori dei comuni di Genzano di Lucania, Banzi, Acerenza, Oppido Lucano, per una superficie agraria forestale di Ha. 41.050 e di terreno coltivato di Ha. 38.592;

5) Muro Lucano, con sede in comune di Muro Lucano, comprendente i territori dei comuni di Muro Lucano, Pescopagano, Rapone, Ruvo del Monte, San Fele, Castelgrande, Bella, Baragiano, per una superficie agraria forestale di Ha. 49.121 e di terreno coltivato di Ha. 38.947;

6) Avigliano, con sede in comune di Avigliano, comprendente i territori dei comuni di Avigliano, Ruoti, Filiano, Pietragalla, per una superficie agraria forestale di Ha. 26.342 e di terreno coltivato di Ha. 19.207;

7) Brienza, con sede in comune di Brienza, comprendente i territori dei comuni di Brienza, Vietri di Potenza, Savoia di Lucania, Satriano di Lucania, Sasso di Castalda, Sant'Angelo le Fratte, per una superficie agraria forestale di Ha. 25.674 e di terreno coltivato di ettari 20.332;

8) Corleto Perticara, con sede in comune di Corleto Perticara, comprendente i territori dei comuni di Corleto Perticara, Laurenzana, Guardia Perticara, Armento, Montemurro, Castelmezzano, Pietrapertosa, per una superficie agraria forestale di Ha. 42.173 e di terreno coltivato di Ha. 33.017;

9) Marsico Vetere, con sede in comune di Marsico Vetere, comprendente i territori dei comuni di Marsico Vetere, Marsico Nuovo, Tramutola, Viggiano, per una superficie agraria forestale di Ha. 29.252 e di terreno coltivato di Ha. 21.441;

10) Moliterno, con sede in comune di Moliterno, comprendente i territori dei comuni di Moliterno, Sarconi, Grumento Nova, Spinoso, Castelsaraceno, per una superficie agraria forestale di Ha. 29.351 e di terreno coltivato di Ha. 22.017;

11) Sant'Arcangelo, con sede in comune di Sant'Arcangelo, comprendente i territori dei comuni di Sant'Arcangelo, Missanello, Gallicchio, Roccanova, Castronuovo di Sant'Andrea, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, per una superficie agraria forestale di ettari 34.404 e di terreno coltivato di Ha. 26.752;

12) Lagonegro, con sede in comune di Lagonegro, comprendente i territori dei comuni di Lagonegro, Rivello, Nemoli, Maratea, Trecchina, Lauria, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Rotonda, Viggianello, per una superficie agraria forestale di Ha. 67.728 e di terreno coltivato di Ha. 42.893;

13) Chiaromonte, con sede in comune di Chiaromonte, comprendente i territori dei comuni di Chiaromonte, Calvera, Teana, Carbone, Fardella, Episcopia, Francavilla in Sinni, San Severino Lucano, Latronico, per una superficie agraria forestale di Ha. 35.882 e di terreno coltivato di Ha. 25.632;

14) Senise, con sede in comune di Senise, comprendente i territori dei comuni di Senise, Noepoli, Cersosimo, San Paolo Albanese, San Costantino Albanese, Terranova di Pollino, per una superficie agraria forestale di Ha. 31.704 e di terreno coltivato di Ha. 22.766;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Potenza, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 19 ottobre 1964 sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Potenza.

Art. 2.

Con la stessa data del 19 ottobre 1964 sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Potenza ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Lavello, con sede in comune di Lavello, comprendente i territori dei comuni di Lavello e di Venosa, per una superficie agraria forestale di Ha. 28.480 e di terreno coltivato di Ha. 26.511;

2) Melfi, con sede in comune di Melfi, comprendente i territori dei comuni di Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in Vulture, Ripacandida, Atella, per una superficie agraria forestale di Ha. 41.718 e di terreno coltivato di Ha. 32.287;

3) Palazzo San Gervasio, con sede in comune di Palazzo San Gervasio, comprendente i territori dei comuni di Palazzo San Gervasio, Montemilone, Maschito, Forenza, per una superficie agraria forestale di ettari 32.892 e di terreno coltivato di Ha. 27.658;

4) Genzano di Lucania, con sede in comune di Genzano di Lucania, comprendente i territori dei comuni di Genzano di Lucania, Banzi, Acerenza, Oppido Lucano, per una superficie agraria forestale di Ha. 41.050 e di terreno coltivato di Ha. 38.592;

5) Muro Lucano, con sede in comune di Muro Lucano, comprendente i territori dei comuni di Muro Lucano, Pescopagano, Rapone, Ruvo del Monte, San Fele, Castelgrande, Bella, Baragiano, per una superficie agraria forestale di Ha. 49.121 e di terreno coltivato di Ha. 38.947;

6) Avigliano, con sede in comune di Avigliano, comprendente i territori dei comuni di Avigliano, Ruoti, Filiano, Pietragalla, per una superficie agraria forestale di Ha. 26.342 e di terreno coltivato di Ha. 19.207;

7) Brienza, con sede in comune di Brienza, comprendente i territori dei comuni di Brienza, Vietri di Potenza, Savoia di Lucania, Satriano di Lucania, Sasso di Castalda, Sant'Angelo le Fratte, per una superficie agraria forestale di Ha. 25.674 e di terreno coltivato di Ha. 20.332;

8) Corleto Perticara, con sede in comune di Corleto Perticara, comprendente i territori dei comuni di Corleto Perticara, Laurenzana, Guardia Perticara, Armento, Montemurro, Castelmezzano, Pietrapertosa, per una superficie agraria forestale di Ha. 42.173 e di terreno coltivato di Ha. 33.017;

9) Marsico Vetere, con sede in comune di Marsico Vetere, comprendente i territori dei comuni di Marsico Vetere, Marsico Nuovo, Tramutola, Viggiano, per una superficie agraria forestale di Ha. 29.252 e di terreno coltivato di Ha. 21.441;

10) Moliterno, con sede in comune di Moliterno, comprendente i territori dei comuni di Moliterno, Sarconi, Grumento Nova, Spinoso, Castelsaraceno, per una superficie agraria forestale di Ha. 29.351 e di terreno coltivato di Ha. 22.017;

11) Sant'Arcangelo, con sede in comune di Sant'Arcangelo, comprendente i territori dei comuni di Sant'Arcangelo, Missanello, Gallicchio, Roccanova, Castronuovo di Sant'Andrea, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, per una superficie agraria forestale di ettari 34.404 e di terreno coltivato di Ha. 26.752;

12) Lagonegro, con sede in comune di Lagonegro, comprendente i territori dei comuni di Lagonegro, Rivello, Nemoli, Maratea, Trecchina, Lauria, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Rotonda, Viggianello, per una superficie agraria forestale di Ha. 67.728 e di terreno coltivato di Ha. 42.893;

13) Chiaromonte, con sede in comune di Chiaromonte, comprendente i territori dei comuni di Chiaromonte, Calvera, Teana, Carbone, Fardella, Episcopia, Francavilla in Sinni, San Severino Lucano, Latronico, per una superficie agraria forestale di Ha. 35.882 e di terreno coltivato di Ha. 25.632;

14) Senise, con sede in comune di Senise, comprendente i territori dei comuni di Senise, Noepoli, Cersosimo, San Paolo Albanese, San Costantino Albanese, Terranova di Pollino, per una superficie agraria forestale di Ha. 31.704 e di terreno coltivato di Ha. 22.766.

Roma, addì 19 ottobre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(9215)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 0,90%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 26 ottobre 1964

Il Ministro: MEDICI

(8972)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1964.

Classificazione tra le provinciali di ventisei strade in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 7 aprile 1962, n. 47, con la quale l'Amministrazione provinciale di Potenza ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle seguenti strade:

1) Arroccamento Grumentina: dalla strada provinciale Tramutola-Grumento alla strada provinciale 25-*bis* « Grumentina » di km. 1+665;

2) anello del Vulture: dalla Strada statale n. 167 presso i laghi di Monticchio alla strada provinciale in Monticchio Bagni con diramazioni per la Badia e per la strada dell'Ofanto, di km. 9+879;

3) del Sarmento: da Cersosimo al ponte Lappio (confine della provincia di Cosenza) di km. 5+500;

4) del Noce: da Trecchina a Piano dei Peri con diramazione per Parrutta, di km. 2+582;

5) di Nemoli: dalla Strada statale n. 104 in località Santa Margherita alla strada già classificata e da Nemoli alla strada provinciale n. 3 presso il km. 6, di km. 5+165;

6) della Peschiera: da Castelluccio Superiore alla Strada statale n. 104 presso Agromonte, di km. 19+680;

7) del Rubbio: dalla strada provinciale n. 4 in Francavilla alla località fosso Bottaro verso San Costantino Albanese, di km. 6+724;

8) Tirrena: dalla Strada statale n. 18 in località Fiumicello alla Strada statale n. 18 in località Torre Filocaio, di km. 3+109;

9) di Picerno e Baragiano: dalla Strada statale n. 94 presso il ponte di Picerno alla Strada statale n. 7, di km. 8+912;

10) di Capodigiano: dalla Strada statale n. 7 in Muro Lucano alla strada provinciale n. 17, di chilometri 4+200;

11) di Pietrapica: dalla Strada statale n. 101 presso Episcopia alla strada provinciale n. 4 « del Pollino », di km. 8+502;

12) di Lagonegro-Moliterno: dalla Strada statale n. 19 verso Moliterno e dalla strada provinciale n. 19 verso Lagonegro, di km. 13+058;

13) della Calda: dalla Strada statale n. 104 alla frazione Calda di Latronico, di km. 1+593;

14) di Leonessa: dalla Strada statale n. 303 a strada provinciale da innesto Strada statale n. 303 presso stazione Rocchetta Sant'Antonio ad innesto Strada statale n. 93 presso Lavello, di km. 10+807;

15) della Lupara: dalla strada provinciale n. 18 « Ofantina » alla strada provinciale n. 21 « delle Murge », di km. 6+937;

16) di Foggiano: dalla strada provinciale Anello del Vulture in località San Giorgio alla stessa in località Monticchio Bagni, di km. 4+584;

17) di Piano del Conte: dalla strada provinciale di Montalto alla strada provinciale n. 8 di Rionero, di km. 15+133;

18) di Galaino: dalla Strada statale n. 276 presso Marsiconuovo alla stessa presso Villa d'Agri, di chilometri 11+900;

19) di Roccanova: dalla Strada statale n. 92 alla strada provinciale n. 7 presso Roccanova, di km. 9+020;

20) di Castronuovo: da Castronuovo alla Strada statale n. 104, in località Serrapotamo, di km. 11+988;

21) di Macarico: dalla Strada statale n. 93 presso Barile alla stessa in località Arcidiaconata, di chilometri 6+418;

22) del Raganello: dalla strada provinciale n. 7 presso San Chirico a Castelsaraceno, di km. 14+196;

23) di Sant'Andrea: dalla Strada statale n. 167 alla frazione Sant'Andrea di Atella, di km. 6+000;

24) di Cantarana: dalla strada provinciale n. 6 in Arigliano alla frazione San Cataldo, di km. 7+660;

25) di Vaccaro: dalla strada provinciale di Filiano per Vaccaro a Martinelli e dalla Strada statale n. 93 a Frusci, di km. 5+473;

26) di Roccarossa: dalla Strada statale n. 104 alla frazione San Costantino di Rivello, di km. 2+500;

Visto il voto n. 1685/63 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella adunanza del 31 luglio 1964, con il quale detto Consesso ha riconosciuto che le strade suddette hanno i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse per l'estesa complessiva di km. 203+195.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1964

Il Ministro: MANCINI

(9205)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 179 del 21 luglio 1961, con il quale si è provveduto alla approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale risi;

Visto il decreto interministeriale 3 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 120 dell'11 maggio 1962, con il quale si è provveduto alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi, a norma dell'art. 5 del citato statuto.

Vista la lettera in data 23 aprile 1964, con la quale l'on. dott. Franzo Renzo ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del Consiglio d'amministrazione dello Ente citato;

Ritenuta la necessità di provvedere all'integrazione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale risi;

Sentita l'organizzazione di categoria interessata;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Piero Franzi è chiamato a far parte del Consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale risi, in rappresentanza dei risicoltori e in sostituzione dello on. dott. Franzo Renzo, dimissionario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1964

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

(9071)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », e 29 gennaio 1964, n. 602, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 2 luglio 1964, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Vista la lettera 8 ottobre 1964, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova ha

designato, quale proprio rappresentante nel predetto Consiglio, il comm. rag. Ferdinando Francardo, in sostituzione del comm. Callisto Bagnara, nominato vice presidente;

Decreta:

Il comm. rag. Ferdinando Francardo è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, in sostituzione del comm. Callisto Bagnara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1964

Il Ministro: MEDICI

(9207)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1964.

Inclusione del comune di Martinsicuro fra quelli interessati dal bacino imbrifero montano del Tronto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7077 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955), col quale fu delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, fra l'altro il perimetro del bacino imbrifero montano del Tronto così come indicato nella relativa corografia 1:100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che il comune di Colonnella (provincia di Teramo) fa parte dei Comuni interessati dal bacino imbrifero montano del Tronto, come risulta dall'art. 3, punto *D*), del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 460 del 18 marzo 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 16 aprile 1963), col quale la frazione di Martinsicuro è stata distaccata dal comune di Colonnella e costituita in Comune autonomo;

Considerato che, tanto il comune di Colonnella che il nuovo comune di Martinsicuro hanno parte del territorio compreso entro il perimetro del cennato bacino imbrifero montano del Tronto;

che, in relazione a quanto sopra, l'art. 3, punto *D*), del citato decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7077, va integrato nel senso che dei Comuni della provincia di Teramo interessati dal bacino imbrifero montano del Tronto fa parte, non solo il comune di Colonnella, ma anche il nuovo comune di Martinsicuro;

Visto il testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e le successive disposizioni in merito;

Decreta:

A integrazione dell'art. 3, punto *D*), del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7077, rimane precisato che dei Comuni della provincia di Teramo, interessati dal bacino imbrifero montano del Tronto fa parte anche il comune di Martinsicuro.

Roma, addì 29 ottobre 1964

Il Ministro: MANCINI

(9214)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Viterbo ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Viterbo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Viterbo è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Viterbo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 29 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9231)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1964.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali: Appiano, Canturina, Valassina inferiore, Como-Lecco, Lecco-Bergamo, della Santo, di Paderno, ricadenti nel territorio della provincia di Como.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Como tendente ad ottenere la qualifica di « Strada

con diritto di precedenza » per le strade provinciali Appiano, Canturina, Valassina inferiore, Como-Lecco, Lecco-Bergamo, della Santa, di Paderno;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile (Sezione strade e traffico) di Como in data 3 agosto 1964;

Vista la relazione del Servizio tecnico della Direzione generale della viabilità ordinaria e delle nuove costruzioni ferroviarie (Ispettorato generale circolazione e traffico) con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta della Amministrazione provinciale di Como;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strada con diritto di precedenza » le strade provinciali: Appiano, Canturina, Valassina inferiore, Como-Lecco, Lecco-Bergamo, della Santa, di Paderno, sottolineando che nella intersezione con le Strade statali il diritto di precedenza viene perso per riacquistarlo subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Como fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » ovvero, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « Arresto all'incrocio » (integrati dalla striscia trasversale di arresto e della iscrizione « Stop »);

b) sulla strada a precedenza i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » integrati dal segnale di identificazione strada, di cui alla fig. 102-*C* del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza, e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1964

(9017) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 30 ottobre 1964

(9230) p. *Il Ministro*: OLIVA

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa muratori « La Moderna », con sede in Parma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati alla Società cooperativa muratori « La Moderna », con sede in Parma, dalle quali si rileva che le attività dell'ente predetto sono insufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa muratori « La Moderna », con sede in Parma, costituita in data 21 febbraio 1961 per rogito notaio Giuseppe Marchi, rep. 16161, è messa in liquidazione coatta amministativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Di Stefano Angelo ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(9241)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1964:

Spada Antonino, notaio nel comune di Roccastrada, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Trasacco, distretto notarile di Sulmona.

Ceccaroni Tommaso, notaio residente nel comune di Guarcino, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Fiuggi, stesso distretto.

(9072)

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 2 novembre 1964 è revocato il decreto ministeriale 8 ottobre 1964 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Cocconcelli Giuseppe nel comune di Moglia, distretto notarile di Mantova, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Gonzaga, stesso distretto notarile.

(9073)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Chimica generale ed inorganica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di « Chimica generale ed inorganica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9337)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del campo di tiro a segno sito in comune di Desenzano del Garda (Brescia).

Con decreto interministeriale n. 292 del 23 maggio 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno, sito nel comune censuario di Desenzano del Garda (Brescia), al foglio 7, mappali n. 4707 (rustico) e n. 5035 (urbano), della superficie complessiva di Ha 0.70.45.

(8735)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Civitella San Paolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Civitella San Paolo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.016.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8956)

Autorizzazione al comune di Gavignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Gavignano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.920.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8957)

Autorizzazione al comune di Gerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Gerano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.531.424, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8958)

Autorizzazione al comune di Gorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Gorga (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.310.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8959)

Autorizzazione al comune di Genazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Genazzano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.686.992, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8960)

Autorizzazione al comune di Celleno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Celleno (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.278.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8962)

Autorizzazione al comune di Lanuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Lanuvio (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.756.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8963)

Autorizzazione al comune di Carovigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Carovigno (Brindisi,) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.350.142, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9036)

Autorizzazione al comune di Francavilla sul Sinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Francavilla sul Sinni (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9039)

Autorizzazione al comune di Cersosimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Cersosimo (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9037)

Autorizzazione al comune di Filiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Filiano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9038)

Autorizzazione al comune di Grumento Nova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Grumento Nova (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9040)

Autorizzazione al comune di Albano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Albano di Lucania (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9042)

Autorizzazione al comune di Tortoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Tortoli (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.155.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9041)

Autorizzazione a comune di Banzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Banzi (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.110.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9043)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Castelluccio Superiore (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.284.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9045)

Autorizzazione al comune di Cancellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Cancellara (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.711.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9044)

Autorizzazione al comune di Castelmezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Castelmezzano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.881.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9046)

Autorizzazione al comune di Comiziano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Comiziano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9047)

Autorizzazione al comune di Serrara Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Serrara Fontana (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9048)

Autorizzazione al comune di Somma Vesuviana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Somma Vesuviana (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.522.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9049)

Autorizzazione al comune di Maglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Maglie (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.178.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9050)

Autorizzazione al comune di Uggiano La Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Uggiano La Chiesa (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.513.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9054)

Autorizzazione al comune di Nociglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Nociglia (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.798.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9051)

Autorizzazione al comune di Sanarica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Sanarica (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.029.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9052)

Autorizzazione al comune di Ugento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Ugento (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9053)

Autorizzazione al comune di Bernalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Bernalda (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.191.457, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9055)

Autorizzazione al comune di Pisticci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Pisticci (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.977.631, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9056)

Autorizzazione al comune di Cercola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Cercola (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.158.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9057)

Autorizzazione al comune di Teverola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Teverola (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9058)

Autorizzazione al comune di Cariati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Cariati (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.708.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9059)

Autorizzazione al comune di Carolei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Carolei (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.982.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9060)

Autorizzazione al comune di Leverano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Leverano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.547.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9061)

Autorizzazione al comune di Torchiarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Torchiarolo (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.040.384, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9062)

Autorizzazione al comune di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Capua (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 255.007.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9063)

Autorizzazione al comune di Pignataro Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1964, il comune di Pignataro Maggiore (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9065)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Prato (Firenze)

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1964, n. 3228, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel comune di Prato (Firenze).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata a tutti i proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9020)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1964, registro n. 21, foglio n. 195, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal signor Tiberi Tullio avverso la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Roma aveva respinto il ricorso proposto dallo stesso Tiberi Tullio, avverso il provvedimento del sindaco di Roma che gli aveva negato l'aggiunta della voce « pizzicheria » alla licenza già in suo possesso per la vendita di « pane, pasta, ecc. », in Roma, via Lucrino, 37.

(9023)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1964, registro n. 21, foglio n. 196, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla signora Bassi Paola, avverso la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Piacenza aveva respinto il ricorso proposto dalla stessa Bassi Paola, avverso il provvedimento del sindaco di Piacenza che le aveva negato l'aggiunta delle voci « detersivi in pacchetti e bottiglie sigillate » alla licenza di commercio in suo possesso in detto Comune, via Campesio n. 42.

(9024)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1964, registro n. 20 Industria e commercio, foglio n. 61, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato 15 luglio 1961 proposto dal sindaco del comune di Sessa Aurunca, avverso il decreto ministeriale 17 gennaio 1961, con il quale alla Società A.C.E.S. - Industria Estrazioni Minerarie S.p.A., venne accordata, per la durata di anni dieci, la concessione del giacimento di sabbie ferrifere nella località « Pineta di Sessa », del comune di Sessa Aurunca, provincia di Caserta, nonchè avverso la ministeriale di pari data, n. 340095, con la quale fu comunicato al ricorrente il rigetto dell'opposizione dallo stesso presentata avverso l'istanza della Società A.C.E.S.

(9025)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1964, registro n. 19 Industria e commercio, foglio n. 220, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato 29 luglio 1963 della Società V.A.L.D.O.L. di Maglio di Sopra (Vicenza) per ottenere l'annullamento della lettera n. 1503, in data 14 febbraio 1963 del distretto minerario di Padova, con la quale è stata respinta l'istanza 15 ottobre 1962 della stessa Società intesa ad ottenere il permesso di ricerca di acqua minerale nella località « Malga Creme », in territorio del comune di Recoaro, provincia di Vicenza.

(9026)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, in data 13 dicembre 1962, dal sig. Santalucia Alfonso, avverso il decreto 11 novembre 1961, n. 923 del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, con il quale veniva approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a millecento posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile, bandito con i decreti ministeriali 2 dicembre 1957 e 14 aprile 1958.

(9027)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 12 ottobre 1962 dal sig. Delfino Valentino, avverso il provvedimento di esclusione dal concorso a cinquecentoquaranta posti di segretario nel ruolo organico della carriera di concetto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 26 gennaio 1962.

(9028)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 15 febbraio 1962 dal capo ufficio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Semeraro Giovanni, avverso il provvedimento del 22 dicembre 1961, con il quale gli è stato attribuito il giudizio complessivo di buono per l'anno 1960.

(9029)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 29 settembre 1962 dal capo ufficio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, Semeraro Giovanni, avverso il provvedimento del 20 giugno 1962, con il quale gli è stato attribuito il giudizio complessivo di buono per l'anno 1961.

(9030)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 22 febbraio 1962 dalla signora Gambardella Ida, nata Borrelli, avverso i provvedimenti del direttore generale d'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni del 22 e 29 agosto 1961, con i quali è stato negato il suo inquadramento nell'albo nazionale degli uffici p.t., ai sensi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1958, n. 120 ed è stata sollevata dall'incarico di ufficiale p.t. per difetto del prescritto titolo di studio.

(9031)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1964, registro n. 17 Finanze, foglio n. 41, il ricorso in via straordinaria prodotto, in data 5 dicembre 1959, dal conservatore di 2ª classe dei registri immobiliari Piscitelli Armando, avverso la mancata emissione di provvedimento ministeriale di nomina a conservatore dei registri immobiliari di 1ª classe, con effetto dal 1° agosto 1958, è stato dichiarato inammissibile.

(8990)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa agricola « Spes », con sede in San Lorenzo Nuovo (Viterbo), e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 ottobre 1964, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa agricola « Spes », con sede in San Lorenzo Nuovo (Viterbo), costituita in data 17 gennaio 1958 per notaio dott. Teodoro Orzi, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Sergio Coletta.

(8978)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Latteria Turnaria di Grauzaria », con sede in Grauzaria di Moggio Udinese.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 ottobre 1964, la Società cooperativa agricola « Latteria Turnaria di Grauzaria », con sede in Grauzaria di Moggio Udinese (Udine), costituita per rogito Rodolfi in data 20 gennaio 1957, repertorio 7903 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del prof. Dal Dan Mario.

(8651)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa E.I.C.A., con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 ottobre 1964, il rag. Alessandro Beretta è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa E.I.C.A., con sede in Milano, in sostituzione del dott. Attilio Frassi, deceduto.

(8979)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona del comune di Avigliana (Torino)

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1964 fino al 1° gennaio 1969 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico citato nelle premesse, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Torino, dell'estensione di ha. 110 circa, compresa nel comune di Avigliana, e delimitata dai seguenti confini:

dalla frazione Grigneti, strada comunale per la cascina Priale fino alla cascina Quadro - dalla cascina Quadro, strada comunale per la Sorgente; strada provinciale per la cascina Meana; lago grande di Avigliana fino alla frazione Grigneti.

(8690)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 215

Corso dei cambi del 9 novembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,79	624,83	624,81	624,81	624,81	624,81	624,82	624,81	624,80
$ Can.	581,09	581,15	581 —	581 —	580,25	581,20	581 —	581,15	581,20	581,10
Fr. Sv.	144,79	144,80	144,795	144,795	144,77	144,80	144,80	144,78	144,80	144,79
Kr. D.	90,12	90,12	90,14	90,125	90,10	90,11	90,12	90,12	90,11	90,11
Kr. N.	87,19	87,19	87,21	87,20	87,18	87,19	87,185	87,20	87,19	87,19
Kr. Sv.	121,08	121,07	121,03	121,06	121 —	121,11	121,07	121,07	121,11	121,05
Fol.	173,81	173,70	173,69	173,67	173,65	173,78	173,68	173,80	173,78	173,85
Fr. B.	12,59	12,593	12,5970	12,5925	12,5925	12,58	12,593	12,58	12,59	12,595
Franco francese	127,51	127,51	127,51	127,505	127,50	127,51	127,50	127,50	127,51	127,50
Lst.	1739,28	1739,40	1739,50	1739,50	1739,25	1739 —	1739,45	1739,20	1739 —	1739 —
Dm. occ.	157,12	157,08	157,10	157,0825	157,08	157,13	157,08	157,15	157,14	157,15
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,19	24,191	24,15	24,18	24,1875	24,18	24,18	24,19
Escudo Port.	21,68	21,68	21,70	21,69	21,80	21,69	21,681	21,69	21,69	21,69

Media dei titoli del 9 novembre 1964

Rendita 5 % 1935	103,975
Redimibile 3,50 % 1934	97,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 novembre 1964

1 Dollaro USA	624,81
1 Dollaro canadese	581 —
1 Franco svizzero	144,797
1 Corona danese	90,122
1 Corona norvegese	87,192
1 Corona svedese	121,065
1 Fiorino olandese	173,675
1 Franco belga	12,593
1 Franco francese	127,502
1 Lira sterlina	1739,475
1 Marco germanico	157,081
1 Scellino austriaco	24,189
1 Escudo Port.	21,685

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso speciale per esame e per titoli a duecento posti di direttore didattico riservato ai maestri incaricati della direzione didattica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvati, rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e le successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 432;

Veduta la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, con la quale è stato approvato lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 20 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante;

Veduta la legge 3 febbraio 1963, n. 109, concernente il ruolo organico del personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari;

Veduta la legge 23 maggio 1964, n. 380, che autorizza il bando di un concorso per esami e per titoli a duecento posti di direttore didattico in prova, riservato ai maestri di ruolo che abbiano tenuto per incarico una direzione didattica per almeno quattro anni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per esami e per titoli a duecento posti di direttore didattico in prova (coefficiente 522), riservato ai maestri di ruolo che al 30 settembre 1964, abbiano tenuto, per incarico conferito ai sensi delle norme vigenti, una direzione didattico per almeno quattro anni, anche non consecutivi, con qualifica non inferiore a « distinto ».

Dei duecento posti di cui al primo comma del presente art. 2 sono riservati al personale appartenente al ruolo speciale degli insegnanti delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano.

I posti eventualmente non coperti vanno in aumento a quelli del concorso ordinario di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 23 maggio 1964, n. 380.

Il servizio di direttore didattico incaricato si considera prestato per un anno scolastico qualora abbia avuto una durata non inferiore a 7 mesi.

Presentazione della domanda e dei titoli valutabili

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste dall'art. 1, intendono partecipare al presente concorso devono far pervenire al provveditore agli studi della Provincia di titolarità, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda redatta su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*), intestato al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare, Divisione III, Roma.

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di titolarità, nonchè quella di servizio qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio o il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni.

Nella domanda i candidati devono altresì dichiarare di:

non avere procedimenti penali pendenti a loro carico;

essere in possesso dei requisiti (appartenenza al ruolo degli insegnanti elementari, durata e qualifica dell'incarico direttivo), stabiliti per l'ammissione al concorso;

impegnarsi a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

I candidati che desiderano concorrere ai posti riservati a norma dell'art. 1, comma secondo, del presente decreto, dovranno dichiarare, inoltre, la loro appartenenza al ruolo speciale.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

Unitamente alla domanda di ammissione il candidato deve presentare i titoli di studio e di servizio nonchè le benemerenze e le pubblicazioni che riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione, accompagnati da un elenco in carta libera, in duplice esemplare.

Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato ovvero recapitati a mano.

La data di arrivo della domanda è attestata dal timbro a calendario del Provveditorato agli studi. A tal fine i provveditori agli studi avranno cura, nel giorno di scadenza del termine, di prorogare l'orario dell'ufficio fino alle ore 24.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che comunque pervengano al Provveditorato agli studi oltre il termine sopraindicato.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta una delle dichiarazioni indicate al terzo comma dell'art. 2.

Non si terrà, conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma cinque.

Non saranno prese in considerazione domande e documenti che pervengano direttamente al Ministero, quale ne sia il motivo.

Requisiti di ammissibilità e titoli valutabili

Art. 3.

I titoli valutabili, nonchè i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non è ammesso riferimento a documenti e a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero o dei Provveditorati agli studi.

I titoli che pervengano oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 2, non sono ammessi a valutazione.

Trasmissione delle domande al Ministero

Art. 4.

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2, il provveditore agli studi invierà al Ministero (Direzione generale istruzione elementare, Divisione III) le domande e i documenti pervenutigli.

Nei confronti di ciascun concorrente, il provveditore riferirà al Ministero sul servizio prestato, esprimendo il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali e sull'attitudine morale e didattica del candidato ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore didattico, nonchè sulla idoneità fisica del medesimo ad esercitare le funzioni, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami constano di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema, a scelta, di cultura generale o di legislazione scolastica.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti, riservati a norma dell'art. 1 del presente decreto, potranno sostenere le prove, scritta ed orale, in lingua tedesca, previa esplicita richiesta contenuta nella domanda.

La prova orale ha per oggetto le materie specificate in calce al presente bando (allegato *B*).

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate 6 ore.

La prova scritta avrà luogo nel giorno e nella sede che saranno stabiliti dal Ministero.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui avranno luogo le prove, scritta ed orale.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili al Ministero stesso.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta e quella orale i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia in data recente (applicata sul prescritto foglio di carta legale) recante la firma del candidato, autenticata dal segretario comunale del comune di residenza, da un notaio, dal direttore didattico o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato stesso presta servizio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

I candidati dovranno portare l'occorrente per scrivere; la carta sarà fornita dal Ministero.

E' vietato portare libri ed appunti. E' consentito soltanto portare e consultare il vocabolario della lingua italiana, purchè esclusivamente linguistico, testi di leggi privi di qualsiasi commento e di note introduttive ed interpretative.

Per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero la prova scritta potrà aver luogo nelle altre località che, in relazione al numero degli aspiranti, saranno eventualmente stabilite, di concerto con il Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

Per lo svolgimento della prova scritta e di quella orale si osserveranno, ai sensi dell'art. 384 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del testo unico e del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvati rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonchè le disposizioni del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in quanto applicabili.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano superato la prova scritta con la votazione di 6/10.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva è determinata sommando ai voti riportati rispettivamente nella prova scritta e nella prova orale, il voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare, Divisione III, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detta prova, i documenti, redatti nelle forme di legge, attestanti il possesso dei titoli idonei ai fini della preferenza a parità di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Graduatoria

Art. 9.

La graduatoria di merito è formata dalla Commissione giudicatrice secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo di cui al terzo comma dell'art. 7 del presente bando, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso; lo stesso decreto dichiara i vincitori del concorso.

I candidati che conseguano, nelle sole prove di esame, un punteggio complessivo di punti 90 su 150 e non siano inclusi nella graduatoria dei vincitori, hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale permanente, prevista dall'art. 1 della legge 23 maggio 1964, n. 380.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare, entro il termine di giorni venti dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi. Dallo stato di servizio dei candidati che aspirano ad ottenere la nomina nei circoli didattici delle scuole elementari di lingua tedesca della provincia di Bolzano, deve risultare l'appartenenza ai ruoli delle predette scuole, alla data di cui al primo comma dell'art. 3;

b) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante la sana e robusta costituzione dell'aspirante e la sua idoneità fisica al servizio.

Il certificato dovrà contenere le dichiarazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente indicata; in tal caso però, il certificato dovrà contenere la dichiarazione che l'imperfezione non menoma la idoneità fisica dell'aspirante allo svolgimento del servizio.

Nomina

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati direttori didattici in prova.

Il periodo di prova ha la durata di mesi 6.

Fino a quando i vincitori del concorso non avranno conseguito la stabilità nel ruolo dei direttori didattici, i posti da essi precedentemente occupati in qualità di insegnanti elementari non saranno coperti da titolari.

Candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero

Art. 12.

I concorrenti che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero presenteranno le domande ed i titoli al Ministero degli affari esteri, il quale provvederà a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare, Divisione III, corredati della relazione e del giudizio, redatti nei modi di cui al precedente art. 4.

Tali candidati hanno facoltà di presentare la domanda di ammissione al concorso ed i titoli entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda è attestata dal timbro a calendario del Ministero degli affari esteri.

I documenti di cui agli articoli 8 e 10 del presente bando potranno essere presentati entro il termine di 40 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 settembre 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1964
Registro n. 74, *foglio n.* 118.

Schema esemplificativo da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi tramite il provveditore agli studi della provincia di titolarità.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione III - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) (1) . . . . nato a . . . . provincia di . . . . il . . . . insegnante elementare appartenente al ruolo magistrale della provincia di . . . .

con sede di titolarità a . . . . e sede di eventuale assegnazione provvisoria o comando a . provincia di . . . ., chiede di essere ammesso al concorso per esame e per titoli . .

A tale scopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

di non aver procedimenti penali a proprio carico;

di essere in possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione al concorso e, precisamente . . . (2);

di impegnarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Desidera che l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione vengano inviati al seguente indirizzo:

località . . (prov. . . . .)
via . . . . n. . .

Data . . . .

Firma . . . .

Visto, per l'autenticazione della firma del signor: . (3).

(1) Le insegnanti coniugate devono indicare le proprie generalità come segue: Rossi Maria nata Bianchi; le vedove: Rossi ved. Maria nata Bianchi.

(2) I candidati che desiderano concorrere ai posti riservati a norma dell'art. 1, comma secondo del presente decreto, dovranno dichiarare, inoltre, la loro appartenenza al ruolo speciale.

(3) La firma del candidato, posta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA ORALE

Pedagogia, filosofia, didattica

1. La persona umana. Finalità, fattori, forme e periodi dell'educazione. Autoeducazione ed eteroeducazione. La scuola ed i suoi rapporti con la famiglia, lo Stato, la Chiesa e le altre società.

2. Principali dottrine filosofiche e pedagogiche dall'Umanesimo ad oggi. Il movimento educativo e scolastico italiano dagli albori del Risorgimento ad oggi, attraverso l'opera dei più importanti educatori e pedagogisti, con speciale riferimento alla educazione dei fanciulli, sia normali, sia minorati.

La psicologia e l'educazione: dalla psicologia intuitiva, alla psicologia sperimentale, alla pedagogia sperimentale. Problemi di psicologia dell'età evolutiva.

Problemi socio-economici e problemi scolastici.

3. Vita scolastica: problemi dell'iniziativa, della disciplina e della collaborazione. La scuola unica pluriclasse. La scuola all'aperto e le differenziazioni didattiche.

Unità e differenziazione delle discipline scolastiche. Metodologia particolare di una disciplina a scelta.

I programmi d'insegnamento dal 1888 ad oggi ed i problemi in essi affrontati.

4. Sicura conoscenza di almeno due opere dell'età moderna o contemporanea, di contenuto prevalentemente pedagogico, una di autore italiano, l'altra di autore straniero, entrambe a scelta del candidato, il quale deve dimostrare di averle lette per intero e di saperle inquadrare storicamente.

Nozioni generali di diritto amministrativo

a) Ordinamento dello Stato Italiano. La Costituzione, le leggi e i regolamenti.

b) Amministrazione centrale. Consiglio di Stato e Corte dei Conti. Avvocatura dello Stato.

c) Amministrazione decentrata e Amministrazione locale. Enti pubblici, controllo dello Stato.

d) Natura del rapporto di pubblico impiego e leggi fondamentali sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

e) Giustizia amministrativa e i suoi organi. Diritti e interessi. Ricorsi.

Legislazione della scuola elementare

a) Cenni storici sulla legislazione della scuola elementare in Italia dal 1860 ad oggi.

b) Ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica dell'Istruzione elementare.

c) Ordinamento didattico della scuola elementare. Scuole speciali. Scuole all'estero. Scuola materna.

d) Stato giuridico ed economico del personale della scuola.

e) Alunni, obbligo scolastico, anagrafe scolastica, esami. Libri di testo, biblioteche scolastiche.

f) Edilizia scolastica. Arredamento.

g) Ordinamento e funzioni del Patronato scolastico e delle altre opere integrative e ausiliare della scuola elementare.

h) Assistenza magistrale. Pensioni del personale della scuola.

i) Cenni sugli ordinamenti scolastici dei principali Stati.

Igiene della scuola e del fanciullo

a) Edificio scolastico e suoi requisiti. L'aula scolastica e i suoi requisiti. Cura dell'edificio e dell'aula.

b) Vigilanza sanitaria e relativo personale. Ambulatorio medico-scolastico. Cassetta sanitaria. Cartelle sanitarie. Croce Rossa.

c) Igiene dello scolaro: pulizia della persona e degli indumenti; pratiche igieniche nella scuola. Piccole cure e soccorsi d'urgenza. Malattie infettive, con particolare riferimento a quelle del fanciullo, e loro profilassi. Malaria, tubercolosi, tracoma.

d) Organismo umano: nozioni elementari di anatomia e fisiologia, organi dei sensi e cure relative. Sviluppo del fanciullo, anche in rapporto alla nutrizione e al lavoro scolastico.

e) Problemi igienici dell'organizzazione della scuola elementare: orari, vacanze, distribuzione delle lezioni e delle esercitazioni, occupazioni ricreative, scuole speciali per i minerati, refezione scolastica, colonie estive, ecc.

f) Educazione fisica, giuochi, sport.

Il candidato deve inoltre dimostrare di avere la piena padronanza dei programmi d'insegnamento delle scuole elementari e dei problemi connessi con tale insegnamento.

Roma, addì 24 settembre 1964

Il Ministro: GUI

(9070)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Composizione delle Commissioni esaminatrici per i Compartimenti di Cagliari, Napoli e Palermo incaricate dello espletamento dei pubblici concorsi a quattrocentoventidue posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione III dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 28 luglio 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali di Cagliari, Napoli e Palermo relative ai pubblici concorsi per esami e per titoli,

a 422 posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione III dei rispettivi albi:

Delibera:

Le Commissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, nelle sedi di Cagliari, Napoli e Palermo, sono composte come segue:

Compartimento di Cagliari

Presidente:
Marconcini dott. Carlo, ispettore principale.

Membri:
Raggio Francesco, coadiutore tecnico capo;
Feduzi dott. Aldo, segretario tecnico capo.

Segretario:
Ilieschi Lorenzo, segretario principale.

Compartimento di Napoli

Presidente:
Tarallo dott. ing. Enrico, ispettore principale.

Membri:
Rossi Vincenzo, coadiutore capo;
Di Martino Gennaro, coadiutore capo.

Segretario:
Contardi dott. Giovanni, segretario capo.

Compartimento di Palermo

Presidente:
Viviani dott. ing. Antonino, ispettore principale.

Membri:
Palamara geom. Michele, segretario tecn. sup. 1ª;
Li Vigni Giuseppe, segretario capo.

Segretario:
Sardina Carmelo, segretario principale.

Roma, addì 23 ottobre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(8741)

Nomina di tre membri aggregati alla Commissione esaminatrice del Compartimento di Ancona, incaricata dello espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1963, n. 2737, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 135/P.2.1.1. del 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'ispettore principale Ruggieri dott. Umberto, l'ispettore principale Calvi rag. Giovanni e il capo gestione superiore a riposo Di Donato cav. Filippo, sono nominati membri aggregati alla Commissione esaminatrice compartimentale di Ancona del concorso citato nelle premesse per l'espletamento delle prove facoltative, rispettivamente di lingue estere (francese, inglese e tedesca), dattilografia e telegrafia.

Roma, addì 7 ottobre 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(8745)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice del Compartimento di Torino, incaricata dello espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1963, n. 2737, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 135/P.2.1.1. del 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'interprete principale Zuccarini Marta Vittoria è nominata membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Torino del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere, francese, inglese e tedesca.

Roma, addì 4 ottobre 1964

(8744) p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5612 del 27 maggio 1964, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1962;

Visto il decreto n. 5613 del 27 maggio 1964, col quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti ai concorrenti risultati vincitori;

Considerato che si sono rese vacanti le condotte mediche dei comuni di Rodi Garganico e San Severo nonchè del Consorzio sanitario di Faeto-Celle San Vito;

Tenute presenti le preferenze indicate nelle domande di partecipazione al concorso dei concorrenti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pasquale Carnevale è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Rodi Garganico.

Il dott. Nicola Finizio è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di San Severo.

Il dott. Ruggiero Castriotta è dichiarato vincitore della condotta medica del Consorzio sanitario Faeto-Celle San Vito.

I sindaci dei comuni di Rodi Garganico e San Severo ed il presidente del Consorzio sanitario Faeto-Celle San Vito sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 15 ottobre 1964

(9035) *Il medico provinciale*: MARRA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 742 in data 25 marzo 1963, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti nella provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1962;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le segnalazioni dell'Ordine provinciale dei medici ai fini della nomina di uno dei due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di clinica o patologia medica e l'altro di clinica o patologia chirurgica ovvero primari di ospedale di almeno cento letti di cui alla lettera *B* del citato art. 44 modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le terne proposte, ai sensi del già menzionato art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, dai Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Carotenuto dott. Guido, vice prefetto.

Componenti:

Bellora dott. Francesco, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Labombarda dott. Vincenzo, medico provinciale capo;

Astaldi prof. dott. Giovanni, primario medico;

Uggeri prof. dott. Carlo, primario chirurgo;

Stassano dott. Giulio, medico condotto.

Segretario:

Avico dott. Annibale, consigliere di 2ª classe, della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'Ospedale civile di Tortona e avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale, ed a quello della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 24 ottobre 1964

Il medico provinciale: SIRCANA

(8880)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 742 in data 25 marzo 1963, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte ostetriche vacanti nella provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1962;

Visto l'art. 50 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le segnalazioni dell'Ordine provinciale dei medici ai fini della nomina di uno dei docenti universitari in ostetricia o primari ospedalieri in reparti di ostetricia o liberi professionisti specializzati in ostetricia di cui alla lettera *B* del citato art. 50 modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le terne proposte, ai sensi del già menzionato articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e del citato art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, dai Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Piazza comm. dott. Carlo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Jacoviello dott. Pietro, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno;

Guanti dott. Benito, medico provinciale di 2ª classe;

Laudadio prof. dott. Emanuele, primario ostetrico ginecologo;

Benzi prof. dott. Giovanni, docente e specialista in ostetricia, libero professionista;

Sacchi Maria, ostetrica condotta.

Segretario:

Avico dott. Annibale, consigliere di 2ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà le prove d'esame non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale, ed a quello della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 24 ottobre 1964

(8882) *Il medico provinciale*: SIRCANA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 521 del 31 dicembre 1961, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 935 del 25 marzo 1963, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 935/1 del 28 ottobre 1963, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 935/63 del 18 maggio 1964, col quale il decreto n. 521 del 31 dicembre 1961, veniva revocato, l'unica condotta messa a concorso veniva inclusa nel concorso di cui al decreto n. 935 del 25 marzo 1963, e riaperti i termini di scadenza, che sono scaduti il 30 giugno 1964;

Considerato che nel frattempo è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963, col quale venivano apportate modifiche al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, anche per quanto riguarda la composizione delle Commissioni giudicatrici a posti di sanitari condotti;

Considerato quindi che occorre nominare nuovamente la Commissione in base alle norme dettate dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Reggio Emilia, dell'Ordine dei medici della provincia di Reggio Emilia e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 11 marzo 1935;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il decreto n. 935/1 del 28 ottobre 1963 è revocato.

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1962, inclusa la condotta di Ligonchio vacante al 30 novembre 1961, è così costituita:

Presidente:

Menegazzo dott. Felice, ispettore generale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Michelotti dott. Quadrio, direttore di sezione della Prefettura di Reggio Emilia;

Martorana prof. Ferdinando, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Pampari prof. Dino, primario del reparto di chirurgia asettica dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia;

Molinari Tosatti prof. Pietro, primario del reparto medicina degli Ospedali riuniti di Parma;

Borsatti dott. Ezio, medico condotto.

Segretario:

Spampinato dott. Rosario, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e avrà sede in Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso sull'albo di questo Ufficio e dei comuni di Ligonchio, Reggio Emilia, Busana, Collagna, Casalgrande, Scandiano.

Reggio Emilia, addì 16 ottobre 1964

Il medico provinciale: MINISSALE

(8642)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 25 maggio 1964, n. 1100, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a dodici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1963;

Considerato che si deve procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1963, indetto con il bando sopra citato e costituita come segue:

Presidente:

Nociti dott. Domenico, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Bellizzi dott. Domenico, direttore di sezione della prefettura di Cosenza;

Marsico prof. dott. Federico, docente in patologia e clinica medica, primario medico dell'Ospedale civile di Caserta;

Concetti prof. dott. Fulvio, docente in clinica ostetrica, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Cosenza;

De Prisco dott. Antonio, medico provinciale superiore;

Policicchio dott. Antonio, medico condotto.

Segretario:

Libri dott. Francesco, consigliere di 2ª classe della prefettura di Cosenza.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato anche, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale.

Cosenza, addì 27 ottobre 1964

(9034) *Il medico provinciale*: CHIMENTI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLÌ

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 149 in data 17 gennaio 1964, con cui venne bandito il concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1963;

Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Vista la nota n. 300.6.11.32.C/3106 del 15 maggio 1964 del Ministero della sanità;

Vista la nota n. 2614/3 in data 10 giugno 1964 della Prefettura di Forlì;

Vista la designazione dei Comuni interessati; nonchè quella dell'Ordine dei veterinari;

Visto l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 853, e dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1963, è costituita come appresso:

Presidente:

Menegazzo dott. Felice, ispettore generale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Gravina dott. Giovanni, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Bortolotti dott. Martino, ispettore generale veterinario;

Messieri prof. Albino, docente di ruolo in clinica medica veterinaria;

Montroni prof. Luigi, docente di ruolo in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Guiducci dott. Ugo, veterinario condotto.

Segretario:

Valsecchi dott. Antonio, consigliere di 1ª classe della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Forlì e di questo Ufficio.

Forlì, addì 23 ottobre 1964

(8999) *Il veterinario provinciale*: CANCELLIERI

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.